

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

159° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SENESE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) *SCOPELLITI: Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

| | |
|--|-----------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3, 4 e passim |
| * BATTAGLIA (AN) | 12, 22 |
| BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) | 8, 21, 25 |
| CALLEGARO (CCD) | 7, 8, 23 e passim |
| * CALVI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione | 2, 4, 6 e passim |
| CENTARO (Forza Italia) | 7 |
| * FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) | 3, 4, 15 e passim |
| * FOLLIERI (PPI) | 8, 12, 16 e passim |
| * MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia | 3, 7, 9 e passim |
| * MILIO (Misto) | 3, 19 |
| * RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) | 7, 11, 13 e passim |
| * SCOPELLITI (Forza Italia) | 4, 6, 11 e passim |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI: *Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B e 4383.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana era stata completata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, la cui votazione era stata momentaneamente accantonata. Si era passati poi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 2.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Il relatore propone, così come d'altra parte aveva già suggerito stamane il presentatore dell'emendamento, di eliminare la prima parte dell'emendamento 2.3 e di agganciarne la seconda parte all'emendamento del relatore.

Do lettura dell'emendamento 2.2 (Nuovo testo):

«Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 64 del codice di procedura penale, come ivi sostituito, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento 2.3 è d'accordo con la proposta avanzata dal relatore?

Sostanzialmente la sola aggiunta riguarda le parole «e le garanzie di cui all'articolo 197-*bis*», relative all'emendamento 2.3 che vengono inserite nell'ambito dell'emendamento 2.2, dopo le parole «articolo 197».

FASSONE. Concordo con la proposta avanzata dal relatore e ritiro l'emendamento 2.3.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 e parere favorevole sugli emendamenti 2.2 (Nuovo testo) e 2.4.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MILIO. Prendo atto del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.1, sottolineando come sia assolutamente improponibile sia la dizione «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi», che l'altra «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi» perchè è lasciato *ad libitum* alla discrezione del magistrato stabilire tali fattispecie. Coloro che hanno una certa conoscenza dell'attività processuale, sanno perfettamente che la durata dei processi non è assolutamente prevedibile. Tanti processi, la cui celebrazione si prevede possa finire in tempi brevissimi, a volta durano invece a lungo e viceversa. Pertanto, ritengo che tali dizioni debbano essere nel modo più assoluto espunte dal testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2 (nuovo testo).

SCOPELLITI. Signor Presidente, su questo emendamento annuncio il mio voto contrario e mi sorprende molto che venga proposto un emendamento in tal senso, e che va a correggere il testo elaborato dalla Camera. La nuova formulazione, in effetti, va contro il principio che si è voluto affermare in maniera inequivocabile nella legge costituzionale di riforma dell'articolo 111, ma soprattutto contraddice il principio del giusto processo. Inoltre, mi pare che sia anche in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo sulla base della quale tante condanne sono state inflitte all'Italia e al suo sistema penale.

Per questi motivi voterò convintamente contro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

FASSONE. La mia dichiarazione di voto sarà in senso favorevole. Peraltro, vorrei un'assicurazione del relatore su un punto non privo di rilevanza. Nell'emendamento, come del resto già nel testo che ci accingiamo a modificare, è detto che le dichiarazioni, in caso di omesso o irregolare avvertimento, sono inutilizzabili. L'inutilizzabilità, a differenza della nullità, non è sanabile.

Quindi, se il pubblico ministero, rendendosi conto autonomamente o dietro sollecitazione di tale irregolarità, volesse riascoltare la persona per sanare la questione, potrebbe quantomeno sorgere il dubbio della necessità di recuperare le dichiarazioni precedenti. Se lo spirito del relatore è nel senso di considerare ovvia questa conclusione, a maggior ragione esprimerò un voto favorevole. In ogni caso, ritengo opportuno che rimanga traccia nel resoconto stenografico di questo dubbio e dell'interpretazione che diamo al problema.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Certamente, è così. Il problema è legato all'utilizzabilità di quanto è stato dichiarato dopo la non formulazione dell'avvertimento. Nel momento in cui si formula l'avvertimento ovviamente si recuperano tali dichiarazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. All'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero su richiesta di parte ovvero se le parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 190-bis del codice di procedura penale come ivi sostituito, sostituire le parole da: «su richiesta» alla fine con le seguenti: «se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».

3.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

3-*bis*. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 197-*bis* sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4-ter. Non possono costituire elemento determinante di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nonchè dalle persone di cui all'articolo 197-bis».

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.1 tende ad introdurre una modifica al testo modificato dalla Camera dei deputati relativamente all'articolo 190-bis del codice di procedura penale.

Credo debba essere innanzi tutto rilevato che si è inteso mantenere la limitazione delle discipline in oggetto ai soli procedimenti per taluno dei delitti di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale. L'emendamento 3.1, che modifica l'ultima parte dell'articolo 3, è apparso necessario al fine di garantire che il giudice possa valutare la necessità di effettuare un nuovo esame del testimone o di una delle persone indicate dall'articolo 210, che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate.

Tale potere discrezionale del giudice, seppur esercitato sulla base delle prospettazioni fornite dalle parti, deve intendersi riservato all'organo giudicante in via esclusiva. Tale precisazione appare opportuna per sgomberare il campo da interpretazioni che potrebbero discendere dalla formula utilizzata nel testo che non è esente da ambiguità. Deve pertanto escludersi la possibilità che le singole parti processuali possano provocare, di propria insindacabile iniziativa, la riassunzione della prova. Del resto una simile interpretazione creerebbe una ripetizione del tutto superflua potendo, in relazione a qualsivoglia materiale istruttorio preconstituito aversi, sulla base dell'ordinaria disciplina, patteggiamento sulla prova tra le parti come previsto dagli articoli 431, 493 e 555 del codice di rito. Ovviamente, e concludo, sarebbe stato in qualche modo preferibile e più coerente fissare una proposizione che recuperasse la norma approvata dal Senato. Pur tuttavia, la mia interpretazione dell'emendamento 3.1, nel caso fosse approvato, credo che costituirebbe una mediazione adeguata.

SCOPELLITI. Signor Presidente, inseguendo con coerenza la mia posizione nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato di questo disegno di legge l'emendamento 3.0.1 vuole porre dei paletti molto chiari, inequivocabili, per i riscontri di cui all'articolo 192 del codice di procedura penale. L'emendamento prevede una modifica al comma 3 nel senso che i riscontri devono consistere in elementi di prova ulteriori, cioè che apportano nuova conoscenza, inerenti effettivamente ai fatti oggetto di imputazione. In base al comma 4 da me proposto, invece, le dichiarazioni rese da altri coimputati non possono, e lo sottolineo, non possono in ogni caso rappresentare elemento di riscontro sul quale basare la condanna. Anche qui vorrei che fosse chiaro il concetto relativo ad elementi di natura diversa che confermano le accuse su cui poggia l'imputazione.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In verità il Governo su questo emendamento del relatore esprime qualche perplessità sotto il profilo della «estrema latitudine», definiamola così, delle facoltà rimesse alle parti che potrebbe in qualche modo vanificare la disciplina indicata dall'articolo 190-*bis*. In ogni caso mi rimetto alla Commissione. Ho il dovere di rilevare questa perplessità.

RUSSO. Signor Presidente, cercando di venire incontro alla preoccupazione del Governo vorrei cercare di fornire un chiarimento. Se è valutata la necessità di riascoltare il teste, questa valutazione ovviamente non può che essere del giudice. Bisogna anche tener conto del fatto che l'articolo 190-*bis* nel testo attualmente vigente dice «assolutamente necessario»; quindi, già il fatto di prevedere solo la necessità costituisce in questo caso un intervento significativo. La formula forse più appropriata, richiamo l'attenzione del collega Centaro perché ne abbiamo già discusso precedentemente, potrebbe essere la seguente: «Se il giudice, anche sulla base di specifiche esigenze prospettate da taluna delle parti, lo ritiene necessario».

Se la Commissione convenisse su questa impostazione io personalmente, e parlo anche a nome del mio Gruppo, la riterrei preferibile. Se però vi fossero delle obiezioni, mi rimetterei al parere dei colleghi.

CENTARO. Signor Presidente, penso che la chiave di lettura della norma indicata dal relatore possa comunque ricondurre a questo risultato, perché poi alla fine è comunque il giudice a decidere. Il giudice non è un passacarte.

Temo, però, che con questa formula gli si attribuisca un potere esclusivo che potrebbe comunque depotenziare la valutazione della specificità delle esigenze.

CALLEGARO. Concordo con la formulazione prospettata dal senatore Russo che mi sembra molto più chiara. Non basta infatti che la parte lo ritenga necessario perché poi sarà comunque il giudice a dover valutare.

RUSSO. Vorrei proporre una piccola correzione, spero con l'assenso del collega Centaro. Il collega Centaro, rispetto alla formula che prima ho proposto, ha sollevato una preoccupazione che può avere un fondamento. Sembrerebbe che le specifiche esigenze debbano essere soltanto previste a sorreggere l'istanza di parte e non anche la determinazione del giudice. Allora, per rispondere a questa preoccupazione, si potrebbe dire: «Se, sulla base di specifiche esigenze, anche prospettate da taluna delle parti, il giudice lo ritiene necessario». In questo modo le specifiche esigenze devono comunque entrare nella motivazione dell'istanza di parte che il giudice verifica ed entrare nella motivazione del giudice, al quale non si attribuisce più semplicemente il potere di valutare la «necessità», ma la «necessità» sulla base di specifiche esigenze. Questa mi pare che potrebbe essere nella

sostanza una formula equivalente a quella che abbiamo sotto gli occhi, ma più esplicita nel senso di rimettere poi la valutazione finale al giudice.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho affermato che la formulazione indicata in prima lettura nel testo del Senato forse appare più corretta e coerente. Naturalmente, se ci fosse unanimità di consensi, sarebbe preferibile tornare indietro. Tuttavia, il mio emendamento consente una lettura che in qualche modo porta al medesimo risultato, in quanto è comunque il giudice a dover decidere la congruità della prospettazione delle specifiche esigenze. Il giudice non è un soggetto passivo ed è sempre colui che deve decidere se l'istanza è ammissibile e supportata da elementi sufficienti.

L'emendamento 3.1, rispetto al testo della Camera, introduce la possibilità che sia lo stesso giudice a fare propria questa esigenza. Altrimenti, noi avremmo il potere esercitato sulla base di quanto previsto dall'articolo 507, però in un momento del processo diverso, cioè successivo, e quindi non nell'immediatezza della necessità che si prospetta alle parti nel processo.

Pertanto, oltre alle parti, anche il giudice può prospettare questa necessità, ma nello stesso tempo nessuno può escludere – e credo nessuno possa in qualche modo non ipotizzare – che non sia poi il giudice a dirimere eventuali inammissibilità o un'assoluta impresentabilità delle richieste o la presentabilità a meri fini dilatori. Se questa è la lettura comune, credo che l'emendamento possa anche essere accettato dai colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BERTONI. Annuncio il mio voto di astensione perchè ritengo che la formula crei perplessità e dubbi interpretativi e possa giustificare un'interpretazione secondo cui il giudice debba, nel caso in cui la parte prospetti un'esigenza da essa ritenuta specifica, ammettere la prova.

CALLEGARO. Annuncio anch'io il mio voto di astensione, signor Presidente.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.01.

FOLLIERI. Signor Presidente, mi astengo su questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Scopel-
liti.

Non è approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato
dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del
testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è so-
stituito dal seguente:

«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono de-
porre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le mo-
dalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera *b*). Negli altri
casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

4.1

IL RELATORE

*Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura
penale come ivi sostituito, sostituire la parola: «lettera» con le seguenti:
lettere a) e».*

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.1 consente di
estendere il divieto, posto a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria, di
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni oltre che
in base alle modalità di cui all'articolo 351 e 357, comma 2, lettera *b*),
anche all'ipotesi prevista alla lettera *a*) dello stesso articolo 357, cioè il
caso in cui la testimonianza debba fare riferimento a fatti conosciuti dagli
ufficiali di polizia giudiziaria nell'atto di ricevere denunce, querele ed
istanze. Quindi, è una maggiore garanzia in relazione alla cosiddetta testi-
monianza indiretta.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere fa-
vorevole all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

4.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità»».

4.0.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriori aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione"».

4.0.3

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità"».

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.1 mira a modificare una regola che ritengo ingiusta, prevista al comma 3 dell'attuale articolo 195 del codice di procedura penale. Attualmente, le dichiarazioni di un testimone che nel narrare i fatti si riferisce ad un'altra persona, possono essere ugualmente utilizzate se questa persona prima di confermare i fatti oggetto di testimonianza muore oppure è inferma o irreperibile. In pratica se Tizio parla di un fatto riferitogli da Caio e quest'ultimo non può confermare quanto detto da Tizio perché morto, infermo o irreperibile, il fatto raccontato da Tizio vale come prova.

L'emendamento chiede che in caso di morte, irreperibilità o infermità di Caio, il fatto raccontato da Tizio sia valutato come prova solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura. E questo perché si tratta sempre di testimonianza *de relato*, non frutto di una diretta conoscenza dei fatti e quindi non a garanzia di chi diventa oggetto delle accuse.

Gli emendamenti successivi costituiscono delle varianti rispetto al primo emendamento e quindi si intendono illustrati.

RUSSO. Vorrei fare una duplice osservazione. Ho dei dubbi sull'ammissibilità di questo emendamento perché nel testo approvato dal Senato avevamo modificato soltanto il comma 4 dell'articolo 195. La Camera, a sua volta, ha modificato il nostro testo, mentre qui si intende inserire all'articolo 195 un comma aggiuntivo Al di là della questione procedurale, io sono contrario a questo emendamento che, se fosse approvato, temo realizzerebbe uno scopo esattamente opposto a quello voluto dalla presentatrice. Questo lo dico perché la dichiarazione del teste *de relato* oggi costituisce prova non dei fatti affermati da colui che non può essere sentito a riscontro, ma del fatto storico che costui aveva dichiarato una certa cosa.

Con questo emendamento si introdurrebbe il concetto che, non potendosi realizzare il riscontro, quelle dichiarazioni valgono comunque, sia pure supportate da altre, come prova dei fatti che il teste ha sentito riferire da altri.

Sono consapevole del fatto che la giurisprudenza su questo punto ha degli orientamenti a volte discutibili, però a mio parere in questo modo rischiamo, pur avendo buone intenzioni, di darle un avallo. Quindi mi esprimo in senso contrario.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è decisamente contrario per la stessa ragione testé espressa dal senatore Russo, pur ovviamente tenendo conto dell'ottima intenzione della presentatrice di voler impedire un uso distorto della testimonianza indiretta, e sottolinea il rischio che con l'approvazione di uno di questi emendamenti si realizzino finalità opposte a quelle perseguite dalla stessa presentatrice.

Quindi, l'emendamento da me presentato e la normativa generale sono più garantisti rispetto a questi emendamenti per i quali esprimo parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo condivide l'opinione espressa sia dal relatore che dal senatore Russo nel senso che, al di là delle sue buone intenzioni, l'emendamento potrebbe in realtà vanificare di fatto proprio le regole contenute in particolare nei commi 1 e 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

FOLLIERI. Non mi convince il ragionamento del relatore Calvi e del senatore Russo. L'intento della senatrice Scopelliti penso sia lodevole. Cosa avviene, infatti, quando va applicata la regola dell'articolo 195 sulla testimonianza indiretta? Un testimone si presenta davanti al giudice e riferisce di aver saputo da Tizio un determinato fatto. Se vi è una richiesta avanzata da una delle parti di ascoltare la fonte principale cui ha fatto riferimento il testimone, allora questo testimone deve essere sentito, pena la inutilizzabilità della dichiarazione. Questa regola non si applica nell'ipotesi in cui si è verificata la morte, l'infermità o la irreperibilità della fonte principale.

Per la senatrice Scopelliti, poiché nel testo si dice che in definitiva queste dichiarazioni *de relato* possono essere utilizzate dal giudice, ai fini della decisione bisogna garantire questa fonte cognitiva con la regola in base alla quale le dichiarazioni del testimone devono essere valutate, come prova dei fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. È una dizione che noi troviamo in altre disposizioni del codice, in particolare all'articolo 500, comma 4, che a mio modo di vedere può benissimo essere applicata anche con riferimento

all'articolo 195. Pertanto, a titolo personale voterò a favore dell'emendamento.

BATTAGLIA. Signor Presidente, io condivido lo spirito dell'emendamento della senatrice Scopelliti per le valutazioni espresse dal senatore Follieri, anche perché altro tipo di valutazioni potrebbero non giustificare l'emendamento della presentatrice. Le altre valutazioni potrebbero essere in merito agli interventi che i criminali possono mettere in atto nei confronti di quelle persone che sarebbe opportuno non fossero presenti nel dibattimento al momento della conferma. Ritengo, però, che siccome i processi non sono tutti di mafia, ma hanno coinvolto anche altre realtà sociali, le dichiarazioni rese da soggetti che non sono coinvolti nel procedimento siano e debbano essere adeguatamente corroborate da altri elementi di prova nel caso in cui i soggetti cui si riferiscono non esistano più.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ringrazio i senatori che sono intervenuti e che hanno «provocato» questa mia dichiarazione di voto, e soprattutto i colleghi Follieri e Battaglia per il loro voto a favore. Vorrei dire ai colleghi Russo e Calvi che le argomentazioni espresse nelle loro dichiarazioni contrarie a questo emendamento sono teoriche. Il mio emendamento nasce dalla pratica e cioè da un processo che dovrebbe fare scuola e che dovrebbe spingere i lavori di questa Commissione in direzione diversa, e cioè il processo Tortora che ha visto questi «orrori giudiziari».

RUSSO. Non era questo il codice vigente.

SCOPELLITI. Ma l'applicazione è stata quella. I pentiti che accusarono Tortora facevano riferimento a notizie avute da altri detenuti, che però erano morti, i quali avrebbero detto loro di avere delle foto che li ritraevano insieme a Tortora, ma poi le foto non c'erano, essendo «morte» insieme al detenuto. Se vogliamo evitare questa prassi, se gli errori giudiziari servono a qualcosa, soprattutto a correggere le disfunzioni del sistema penale, credo che bisognerebbe fare tesoro dell'esperienza di chi ha perso la vita in questa maniera barbara. La proposta di prevedere la presenza di elementi di prova ulteriori a fronte della dichiarazione di un accusatore dovrebbe portare tutta la Commissione ad esprimersi in senso favorevole. Per tale ragione non ritirerò gli emendamenti a mia firma, che, anche se bocciati, voglio che rimangano agli atti dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice Scopel-
liti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del
testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

«Art. 197 – (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). – 1. Non pos-
sono essere assunti come testimoni:

a) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria;

b) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto
la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario;

c) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le
persone imputate per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per
un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima
che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di pro-
scioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'arti-
colo 444».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale, le let-
tere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a),
salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi del-
l'articolo 444;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le
persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12,
comma 1 lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371,

comma 2, lettera *b*), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444"».

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.1 modifica il testo dell'articolo 197, primo comma, adeguandolo al nuovo regime delle dichiarazioni eteroaccusatorie. Vorrei sottolineare che la incompatibilità contenuta nella lettera *b*) del nuovo articolo 197, comma 1, «salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c*)», disposizione quest'ultima che a rigore disciplina l'avvertimento ma non anche lo svolgimento successivo dell'audizione, viene meno se una volta formulato l'avvertimento il soggetto si sia determinato a rendere dichiarazioni *erga alios*.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

FASSONE. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto, probabilmente in dissenso dal mio Gruppo. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento e, ove fosse necessaria una valutazione sull'articolo 5, peraltro interamente sostituito da questo emendamento, anche sull'articolo 5, per le considerazioni seguenti. Quando venne approvata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione si intese, da un lato, recidere il più possibile il «cordone ombelicale» che continuava a legare gli atti dell'indagine al dibattimento affinché la prova si formasse effettivamente nel contraddittorio, ma si intese altresì fare in modo che questo contraddittorio fosse il più ampio possibile. La Camera ha recepito questo orientamento del testo costituzionale, eliminando il diritto al silenzio. Noi ci accingiamo a riprodurlo per una categoria di imputati, quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), ed è una restrizione tutt'altro che indifferente sul piano statistico e qualitativo. Basti pensare, tra i mille esempi possibili, all'imputato di reato associativo e alla facoltà che gli viene attribuita attraverso questo testo di esimersi dal rispondere *in res alienas* nel dibattimento. Non ignoro, né sottovaluto, le considerazioni ripetutamente fatte a proposito della possibile lesione del diritto di difesa in ragione dell'intreccio, talora anche molto stretto, tra le dichiarazioni rese sul fatto altrui e la propria responsabilità; osservo, però, che questa tutela potrebbe essere garantita in forme altrettanto solide senza vanificare in radice la possibilità di escutere questa fonte di conoscenza, e cioè assegnando la facoltà di sottrarsi alle domande quando queste possano in concreto ledere un diritto di difesa, che talora potrebbe non ricevere alcun pregiudizio dalla soggezione testimoniale, come nel caso che l'imputato sia confesso e confermi questa sua ammissione di responsabilità anche in giudizio; in questo caso non si tutela più un suo diritto di difesa, che ove esistesse sarebbe inviolabile, ma un diritto di omertà al quale altri possono indurlo a soggiacere.

Siccome l'articolo contiene altre proposizioni che invece mi vedono consenziente, ma questa mi vede fermamente dissenziente, il mio voto non sarà di contrasto ma di semplice astensione su tale emendamento.

RUSSO. Il collega Fassone presume che la sua posizione sia in dissenso rispetto a quella del Gruppo; desidero confermarlo. Credo infatti che questa soluzione sia equilibrata; essa, tra l'altro, ripristina su questo punto il testo del Senato che avevamo approvato un anno fa. La restrizione dell'area del silenzio risponde ad un'esigenza vera, alla quale abbiamo lavorato lo scorso anno e lavoriamo tutt'ora con questo testo di legge, però c'è un limite oltre il quale a mio parere questa restrizione lede effettivamente il diritto di difesa e oltretutto non realizza, a mio parere, i benefici che se ne vorrebbero trarre. Si lede il diritto di difesa perché, anche sulla base della mia modesta esperienza professionale, distinguere il fatto altrui dal fatto proprio nei confronti del coimputato del medesimo reato è improprio e impossibile. Il fatto altrui ricade sempre in qualche misura sul fatto proprio. La Camera ha fatto un'operazione a mio parere inaccettabile, perché addirittura ha previsto l'obbligo di parlare sempre del fatto altrui, anche quando si riflette sul fatto proprio, senza quelle garanzie alle quali invece ha fatto riferimento il senatore Fassone. Per cui vorrei mettere in guardia la Commissione, nel senso che un'eventuale bocciatura di questo emendamento farebbe rivivere il testo della Camera. D'altra parte, se noi introducessimo la garanzia di non essere obbligati a rispondere quando il fatto si riflette sulla propria posizione personale, in pratica si vanificherebbe l'assunzione della qualità di teste, perché in quasi tutti i casi la domanda sul fatto altrui incide sul fatto proprio. Secondo me non è sufficiente il dato che l'imputato abbia confessato, perché è chiaro che se il coimputato nel medesimo reato è disponibile a dichiarare, anche se non è teste può fare le sue dichiarazioni, che tra l'altro non sono garantite dall'impegno di dire la verità, ma sono soggette allo stesso criterio di valutazione dell'imputato che diventa teste. Il problema noi ce lo poniamo rispetto a quell'imputato che si avvale della facoltà di non rispondere. Ora, se la situazione psicologica del coimputato è quella di sottrarsi alla domanda si avvarrà sempre della facoltà di non rispondere rispetto a domande che in qualche maniera ricadono sul fatto proprio.

In più vorrei aggiungere che, oltre a ledere il diritto di difesa, si può produrre – non voglio usare un termine troppo drastico – un risultato opposto rispetto a quello voluto, perché in qualche maniera questo obbligo di diventare teste su un fatto altrui, che però è strettamente intrecciato con il fatto proprio nella pratica potrà indurre molti coimputati, che oggi ritengono di confessare il reato proprio e di chiamare in correità il complice, ad astenersi da questa chiamata per non essere in qualche maniera vincolati da una situazione che li vedrebbe teste sul fatto altrui, ma con possibili ripercussioni sul fatto proprio. Pertanto, resto dell'opinione che questo ampliamento dell'area del silenzio rispetto al testo approvato dalla Camera, ma non rispetto al testo del Senato di un anno fa, che rimane confermato, sia necessario e che nell'insieme la restrizione dell'area del silen-

zio sia operata da questo disegno di legge in maniera molto significativa. Diventano testi anche i coimputati del medesimo reato uscito definitivamente dal processo e diventano testi tutti gli imputati di reato connesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di reato collegato che dichiarino liberamente di voler parlare nei confronti di altri. Quindi, confermo il voto favorevole del Gruppo su questo emendamento.

FOLLIERI. Anche il Gruppo del Partito popolare italiano conferma la proprio adesione all'emendamento 5.1 del senatore Calvi.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo di aver già spiegato nella relazione introduttiva le ragioni che mi hanno indotto a questa scelta, che sono paradossalmente opposte a quelle che possono apparire. Cioè, l'ampliamento dell'area del silenzio, così come prefigurato dalla Camera, in realtà non fa altro che restringere la possibilità di acquisire nuovi elementi di prova, perché certamente indurrà colui che vorrebbe parlare sul fatto altrui ad astenersene, poiché in qualche modo sarebbe poi costretto a parlare di fatti che involgono anche la sua persona; non ci sarà buon avvocato che non consiglierà di farlo. Il nostro intento è stato quello di consentire la maggiore acquisizione di sapere nel contraddittorio del processo. Ora, formulare la norma in questo modo significa impedire che ciò avvenga. È assolutamente inconferente citare la confessione, perché il sottoposto all'esame potrà tranquillamente confessare e dire tutto ciò che ritiene opportuno.

Vorrei fare anche un'ulteriore osservazione relativamente alla proposta del senatore Fassone. Il senatore Fassone prevede che al coimputato nel medesimo processo possa essere proposta una domanda alla quale potrà fare opposizione.

Vorrei ricordare che noi siamo stati oggetti di censure severe, credo in parte giustificate, per aver creato un modello processuale straordinariamente macchinoso. Il nostro processo è caratterizzato dall'accavallarsi di eccezioni, nuove eccezioni, possibilità di ricorso eccetera, ed è questo aspetto che noi dobbiamo riuscire ad eliminare progressivamente. In questo modo introdurremmo all'interno del processo un ulteriore elemento di intralcio, perché alla domanda in oggetto, non sapendo a questo punto quale effetto potrà avere, inevitabilmente ci si opporrà.

Ci sarà cioè un giudizio incidentale, il giudice deciderà e poi la sua decisione sarà forse oggetto di appello. Introdurremmo, quindi, un meccanismo assai complicato che renderebbe ancora più macchinoso, se possibile, il nostro processo. Noi abbiamo espresso una linea netta e chiara stabilendo che tutti possono divenire teste, tranne questo unico soggetto, per tutela delle sue garanzie e per rendere il processo più spedito ed essere momento di acquisizione di verità e di sapere probatorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 197-bis. – (Soggetti giudicati per reato connesso o collegato che assumono gli obblighi del testimone). – 1. L'imputato per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensori di fiducia è designato un difensore di ufficio.

3. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.

4. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso in cui si procede per i reati di cui agli articoli 368, 369, 370, 371-bis e 372 del codice penale in relazione all'oggetto delle dichiarazioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

6.1

MILIO

Sopprimere l'articolo.

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'articolo 197-bis del codice di procedura penale, come ivi inserito, con il seguente:

«Art. 197-bis. – (Persone imputate o giudicate per reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone). – 1. L'imputato di un reato connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato di un reato connesso ai sensi dell'articolo 12, lettera c) o collegato a norma dell'articolo 371 comma 2, lettera b) può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3 lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3».

6.3

FASSONE

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'inutilizzabilità nei confronti della persona che ha reso le dichiarazioni non opera nel procedimento, aperto in conseguenza delle stesse, per uno o più reati previsti e puniti dagli articoli 368, 369, 370, 371-bis, 371-ter e 372 del codice penale».

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.1.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 197-bis, nel testo approvato dalla Camera dei deputati come riformulato dall'emendamento 6.2 a mia firma, stabilisce che nel caso previsto dal comma 1 dello stesso articolo, il testimone non possa essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Si deve chiarire come il concetto di condanna contenuto nel medesimo comma 4 escluda dalla propria previsione la sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, perché quest'ultima viene equiparata ad una sentenza di condanna dal successivo articolo 445 ai fini degli effetti del provvedimento. Su questo aspetto ritornerò successivamente.

Mi sono posto anche un ulteriore problema in relazione al comma 6 dell'emendamento, ove si asserisce che alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. In realtà, in questo caso mi sono posto due problemi che vorrei esplicitare, perché ritengo che siano superabili. Intanto, si potrebbe osservare che vi è una sorta di prefigurazione di criteri di valutazione della prova. In secondo luogo, problemi di costituzionalità potrebbero attenerne al fatto che vi è una diversa valutazione delle qualità di teste, a seconda di come egli si presenti nel processo: parte offesa, persona imputata per reato connesso o collegato che assume l'ufficio di testimone. In relazione a tali due questioni credo che giustamente il legislatore si potrebbe trovare di fronte ad una diversa qualità dei soggetti; ad esempio, uno potrebbe essere un teste oculare, l'altro potrebbe essere una parte offesa. In questo caso specifico siamo di fronte a testimoni che sono imputati testimoni, o testimoni imputati, se volete, che hanno una specifica caratterizzazione, quindi credo giusto e legittimo che il legislatore si preoccupi di dare maggiore forza e rigore al criterio di valutazione della prova. Ritengo pertanto legittimo e giusto prefigurare l'applicabilità dell'articolo 192, comma 3.

Invece, vorrei che mi seguiste un attimo trattandosi di una questione un po' delicata: come dicevo, al comma 4 dell'articolo 197-bis, come riformulato dal mio emendamento si afferma che nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Come potete vedere mentre al comma 1 si fa riferimento alla sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna o di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444, al comma 4 si fa riferimento soltanto al caso in cui sia stata pronunciata condanna nei confronti del testimone, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Il problema è questo. Al comma 4 possiamo considerare ipotizzabile anche la previsione di cui al-

l'articolo 444? Poco fa ho detto che poiché l'articolo 445 equipara il patteggiamento alla condanna, il comma 4 dell'emendamento, che non fa riferimento esplicito al patteggiamento, si deve intendere escluso. Cioè, mentre le persone imputate o giudicate di reato connesso o collegato che abbiano assunto l'ufficio di testimone possono essere sentite come testi quando vi è stata una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna o di applicazione dell'articolo 444, tuttavia questo teste non può deporre se nel processo in cui stata pronunciata condanna ha negato la propria responsabilità. L'intendimento del relatore e di chi ha riflettuto su questo tema esclude ovviamente colui che ha patteggiato. Tuttavia, il dubbio nasce nella seconda parte del primo periodo del comma 4, dove si dice «ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione». Se noi neghiamo la connessione quando «è stata pronunciata condanna nei suoi confronti», ciò riguarderebbe anche l'equiparazione con l'articolo 444, anche se tuttavia il patteggiante potrebbe rientrare nella previsione quando non abbia reso alcuna dichiarazione.

Al di là della distinzione tra i due istituti e del fatto che nel comma 4 noi non facciamo riferimento all'articolo 444, quando noi affermiamo che è stata pronunciata condanna, noi ci riferiamo all'ipotesi di un teste che è stato condannato ma si è difeso dichiarandosi innocente. Questa è la garanzia che vogliamo tutelare. A questo punto il patteggiante o chi ha patteggiato non rientra certamente in questa tipologia. Forzando molto la norma si potrebbe dire che non avendo reso alcuna dichiarazione potrebbe rientrare nella suddetta previsione, anche se non lo credo. Qualora ci fossero dubbi in proposito, potrei suggerire la seguente via di uscita nel senso che al comma 4 si potrebbe dire: «Nel caso previsto dal comma 1, il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione». Anche colui che non ha parlato deve essere tutelato, non può poi essere interrogato e deporre su fatti propri, e a questo punto, al fine di garantire un'interpretazione univoca, si potrebbero aggiungere appunto le parole «in giudizio». Vorrei essere chiaro: a quanti processi abbiamo assistito in cui vi è stato un patteggiamento nel quale il soggetto è stato escluso dal giudizio e poi, in qualche modo, è stato riportato nel processo principale? Quando non esisteva il comma 2 dell'articolo 513 relativo alle dichiarazioni rese al pubblico ministero, il processo moriva lì. Non vorrei che si perpetuasse in qualche modo una carenza di garanzie come è avvenuto in passato. A questo punto dobbiamo tutelare non chi ha patteggiato ed è uscito dal processo, che può essere sentito come teste, ma l'imputato condannato che si è difeso negando o non difendendosi. Per maggiore tranquillità, suggerirei questa integrazione. Altrimenti, se siamo orientati a interpretare la questione in questo modo possiamo lasciare la formulazione così come è.

FOLLIERI. Mi sembra giusto il rilievo del senatore Calvi, occorre escludere le ipotesi di condanna ex articolo 444. Più che inserire la espres-

sione «in giudizio», si potrebbero inserire le parole «ai sensi dell'articolo 533 del codice di procedura penale».

BERTONI. C'è anche il giudizio abbreviato.

RUSSO. Il giudizio comprende anche quello abbreviato.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Voglio fare soltanto una osservazione, che ritengo importante. Il nostro intento è quello di restringere l'area del silenzio e di consentire l'esame. Se noi sottraiamo all'esame proprio colui che ha patteggiato secondo me perdiamo un elemento importante.

BATTAGLIA. Signor Presidente, non sono d'accordo, perché non condivido completamente la norma dell'articolo 445; la filosofia alla base dell'articolo 444 era ben altra cosa: si applicava una pena lasciando stare il mondo così come era. Per raggiungere i propri obiettivi l'indagato patteggiava la pena senza che nessuno gli chiedesse un'assunzione di responsabilità. Il cittadino si toglieva il pensiero e patteggiava la pena. Tutta questa materia nasce dalle due Italie, tanto per cambiare. nasce dall'applicazione di un sistema che si è innestato attraverso «tangentopoli» nel nord Italia a seguito dei processi che si sono instaurati, nei quali i «furbi» sono usciti dai processi facendo delle dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e ottenendo quei benefici che li hanno condotti al patteggiamento. Cioè sono usciti senza andare a finire in galera.

PRESIDENTE. Per la verità l'articolo 444 è coevo al 445.

BATTAGLIA. Una cosa è l'applicazione della pena, una cosa è la condanna. Tant'è vero che chi patteggiava ai sensi dell'articolo 444 otteneva quei benefici, la non menzione eccetera, che sono attualmente in vigore. Oggi, se noi innestiamo quel meccanismo, che condivido, nel senso di dover chiudere o restringere l'area del silenzio noi non possiamo non tener conto di quei soggetti che hanno patteggiato la pena e che non si sono assunti alcuna responsabilità, che sono arrivati al patteggiamento proprio in nome di quella filosofia alla base dell'articolo 444. Non possiamo riportare tutto ai processi di «tangentopoli», dove molte persone sono uscite dai processi assumendosi la responsabilità; oggi li vogliamo richiamare in causa sotto forma di teste, quando quella era una precisa scelta processuale: patteggio la pena, pago il mio contributo allo Stato e non voglio sapere più nulla di processi, né essere chiamato, neanche come teste, in altre realtà processuali. Ecco perché ritengo che l'articolo 444 deve essere tenuto in considerazione nella misura in cui viene tenuto in considerazione l'imputato che ha professato e proclamato la propria innocenza ed è stato poi condannato, cioè in analogia con quest'ultimo.

PRESIDENTE. Quindi lei è molto favorevole all'articolo 445.

BATTAGLIA. Desidero che chi ha patteggiato non venga chiamato in causa per alcun motivo. Lo spirito del relatore è invece quello di chiamarlo in causa.

RUSSO. A me pare che proprio la prima parte dell'intervento del collega Battaglia, quando ha detto che chi patteggia la pena non potrebbe essere equiparato a chi è condannato perché patteggia per sottrarsi alla condanna, porta alla conclusione alla quale ha fatto riferimento il relatore e che a me pare corretta. Cioè, noi abbiamo seguito una linea di restrizione dell'area del silenzio e di garanzia per l'imputato. Ora l'imputato che esce dal processo, sia che esca per condanna pronunciata in giudizio, sia che esca per patteggiamento, deve poter essere sentito come teste, perché la sua posizione giuridica è definita. Qui ipotizziamo una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile; non avrebbe senso che chi ha patteggiato la pena non possa diventare teste mentre lo può diventare chi è stato condannato. Se noi invece estendessimo a chi ha patteggiato la pena la facoltà di non rispondere quando non abbia reso dichiarazioni o abbia negato la propria responsabilità, noi di fatto apriremmo la via alla possibilità per tutti coloro che patteggiano la pena, di sottrarsi al ruolo di testimoni, perché nella maggior parte dei casi, quando il patteggiamento avviene in sede di indagini preliminari, non si fanno dichiarazioni. Psicologicamente capisco che chi patteggia la pena ha interesse a non essere più chiamato in alcun modo dalla giustizia: egli allora farà istanza di patteggiamento dicendo che è innocente, ma che tuttavia, per ragioni pratiche, si induce a patteggiare la pena. Ora in questo modo noi offriremmo non un sentiero ma una autostrada per sottrarsi all'obbligo di testimoniare, il che non risponde secondo me a esigenze di garanzia dal momento che qui vogliamo tutelare chi si è difeso nel merito contestando la responsabilità e affermiamo che se anche la sua posizione giuridica è definitivamente conclusa può esserci moralmente una situazione nella quale la persona non può essere chiamata a contraddire la sua difesa. In più si può dire che se c'è una sentenza di condanna, che ha accertato quindi la responsabilità, l'imputato che ribadisce la propria innocenza potrebbe essere considerato un falso testimone, perché, appunto, è già stata accertata la sua responsabilità.

Noi avevamo discusso a lungo in Senato su questo punto e questo era stato l'argomento presentato dal senatore Centaro che ci aveva abbastanza impressionato; ma questo argomento non vale per chi patteggia poichè in questo caso l'imputato, anche se proclama la propria innocenza, accetta in definitiva l'applicazione della pena. Mi pare allora che questa distinzione sia importante. Credo che ci si possa arrivare con il testo in esame, perché mentre il primo comma correttamente fa riferimento alla sentenza di proscioglimento, di condanna, o di applicazione di pena, il quarto parla soltanto di «pronunciata condanna», e l'ulteriore «ovvero non aveva reso dichiarazioni» è sempre riferito a quel soggetto nei cui confronti è stata pronunciata condanna. Se si inserisse l'espressione «in giudizio» sarebbe più chiaro e se vi fosse consenso nella Commissione sarei favorevole, però mi sembra che anche così – e desidero rimanga agli atti questa pro-

posta di interpretazione – il testo esprima questo concetto attraverso un confronto tra il primo e il quarto comma.

CALLEGARO. Signor Presidente io trovo la dizione dell'emendamento 6.2 del relatore estremamente chiara. Qui si tratta di salvaguardare chi non ha mai ammesso la propria responsabilità oppure chi non ha reso alcuna dichiarazione in giudizio. Relativamente all'inserimento della locuzione «in giudizio» può sorgere un problema; se una persona ha fatto, per esempio, una confessione durante le indagini preliminari oppure ha mandato al giudice un memoriale, ha reso una dichiarazione di responsabilità, allora in questo caso se noi specifichiamo «in giudizio»...

RUSSO. Riferito alla condanna.

CALVI, *relatore alla Commissione*. C'è già il processo.

CALLEGARO. Però c'è anche un altro discorso. La questione se la sentenza di patteggiamento sia una sentenza di condanna non è stata ancora risolta, se non in determinate materie tipo, per esempio, quella elettorale, perché c'è una legge specifica che stabilisce che in materia elettorale la sentenza è equiparata ad una sentenza di condanna. C'è giurisprudenza a non finire sul fatto che il patteggiamento in sé non costituisce una confessione. Quindi, non c'è neanche con il patteggiamento puro e semplice alcuna dichiarazione di responsabilità. Però cosa succede nel caso in cui, mentre è in carcere, la persona scrive un memoriale in cui afferma di aver compiuto il reato per cui è stata condannata e poi patteggia?

FASSONE. Credo che dobbiamo tutti condividere l'impianto della norma e l'obiettivo perseguito dal relatore. Ci muoviamo nella cornice dell'articolo 196, il quale afferma che ogni persona ha la capacità di testimoniare e da questo principio possiamo sottrarre solo eccezioni giustificate o dal diritto di difesa o da altri valori contemplati dal codice. Il condannato che è uscito dal processo non ha questa esigenza e quindi il relatore giustamente propone di assoggettarlo all'obbligo testimoniale.

Detto questo, le mie considerazioni sono unicamente di carattere sistematico. Non dimentichiamo che l'articolo 197-*bis*, è lapalissiano il dirlo, si muove all'interno del codice, nel quale esiste l'altra norma dell'articolo 445, la quale stabilisce che, salve diverse disposizioni, la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna. Quindi mi parrebbe assolutamente inopportuno che all'interno del codice stesso noi andassimo ad aggiungere nel comma 1 dell'articolo 197-*bis* la dizione di applicazione della pena, posto che questa già si deve considerare inclusa in forza dell'altra norma. Mi rendo conto delle ragioni perseguite dal relatore, perché altre disposizioni di legge extra-codicistiche hanno già fatto questa endiadi e quindi può sempre nascere il dubbio nell'interprete: «posto che in altre sedi è stato detto, come mai qui non è stato

detto, visto che qui il dubbio c'era?». Ma posto che le altre sedi sono extra-codicistiche e questa è codicistica, a mio avviso, se non c'è una ragione, non è conveniente specificarlo. Obietta il relatore che lo abbiamo fatto per scandire la differenza tra il comma 1 e il comma 4, perché in questo caso il criterio dell'*ubi voluit* porterà l'interprete a dire che nel comma 1 è stata espressamente considerata l'applicazione della pena patteggiata e nel comma 4, non avendo ripetuto la locuzione, la si è voluta eccettuare. Ho l'impressione che questa considerazione da un lato non sia così deduttiva e automatica e, dall'altro lato, che si possa invece, con miglior rispetto della sistematica, eliminare la suddetta dizione nel comma 1 e recepire invece il suggerimento avanzato, di specificare nel comma 4 che questa condanna deve intendersi pronunciata nel giudizio o, se si preferisce, sostituire le parole «nei suoi confronti se nel procedimento egli aveva negato» con l'espressione «nei suoi confronti se nel giudizio aveva negato». Probabilmente è preferibile la prima opzione.

Detto questo, mi trovo dissenziente solo su quell'inciso «non aveva reso alcuna dichiarazione», ma questo non è un dissenso così significativo dal non consentirmi di votare l'emendamento in senso favorevole.

BERTONI. Concordo in tutto con quello che dice il relatore per quanto riguarda questo emendamento e concordo anche sulla necessità che l'imputato che abbia patteggiato possa essere obbligato a fare il testimone e che invece non debba fare il testimone l'imputato nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna in giudizio nei casi previsti. Per rendere chiaro questo concetto basta a mio parere usare il linguaggio del codice. Il codice per il patteggiamento parla di «applicazione della pena su richiesta» e, per la condanna, di «sentenza di condanna». Se allora al comma 4 parliamo di «pronunciata sentenza di condanna» eliminiamo il dubbio che in questo comma sia compresa l'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444. Non è più possibile equivocare perché il codice, nel Capo che dedica al giudizio, parla di sentenza di condanna e all'articolo 444 di «applicazione della pena».

PRESIDENTE. Quindi basterebbe aggiungere:«sentenza di condanna».

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda.

CALLEGARO. Il discorso non è lessicale ma sostanziale. Anche l'applicazione di pena viene ritenuta un'ammissione di responsabilità.

RUSSO. Se noi dicessimo: «in giudizio», sarebbe tutto più chiaro?

CALLEGARO. D'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2 viene quindi modificato in tal senso. Ne do lettura:

6.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'articolo 197-bis del codice di procedura penale, come ivi inserito, con il seguente:

«Art. 197-bis. – (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone). – 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera c) o di un reato collegato a norma dell'articolo 371 comma 2, lettera b) può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3 lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio condanna nei suoi confronti se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3» .

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

FASSONE. Signor Presidente, l'emendamento 6.3, se sarà approvato l'emendamento 6.2, verrebbe assorbito in seguito a tale votazione. Pertanto lo ritiro.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 6.1.

Sull'emendamento 6.2 (Nuovo testo) esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2 (Nuovo testo).

È approvato.

L'emendamento 6.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che con questa votazione si intende approvata la soppressione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato in prima lettura.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7 introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati nè assunti a sommarie informazioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera *a)*» e dopo la parola: «separatamente» sono inserite le seguenti: «e che non possono assumere l'ufficio di testimone»;

b) nel comma 5 le parole: «194,195, 499 e 503» sono sostituite dalle seguenti: «194, 195, 498, 499 e 500»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)* o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b)* che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c)* e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni di cui al comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497».

2. All'articolo 363, comma 1, sostituire le parole: «3 e 4» con le parole: «3, 4 e 6».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.0.1 viene aggiunto un articolo 7-bis che modifica l'articolo 210 del codice di procedura penale. Innanzi tutto, limitando al comma 1 dell'articolo 210 i casi di connessione ivi considerati a quelli previsti dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 12 e contestualmente specificando che la disciplina dettata per l'esame di persone imputate in un procedimento connesso deve ritenersi applicabile solo nei casi in cui l'imputato non possa assumere l'ufficio di testimone a norma del nuovo articolo 197-bis del codice di procedura penale. Nel comma 5 dello stesso articolo 210 si amplia il novero degli articoli applicabili all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso aggiungendo l'articolo 498, il quale detta le regole dello svolgimento dell'esame diretto e del controesame dei testimoni, agli articoli 194, 195, 499 e sostituendo il rinvio all'articolo 503 con il rinvio all'articolo 500. La riformulazione del comma 6 dell'articolo 210 deriva dalla necessità di estendere le disposizioni dei commi precedenti anche alle persone imputate per reato connesso, a norma dell'arti-

colo 12, comma 1, lettera *c*) e alle persone imputate di un reato collegato, a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. A queste persone è dato l'avvertimento, previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c*), e se decidono di rendere dichiarazioni *erga alios* assumono l'ufficio di testimone.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo *7-bis* contiene una previsione di ordine formale con la quale viene inserito il riferimento al nuovo comma 6 dell'articolo 210 nella parte finale del comma 1 dell'articolo 363 del codice di procedura penale.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Si intende pertanto approvata la soppressione dell'articolo 8 del testo licenziato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.